DECISIONE (PESC) 2021/1251 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2021

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ([1]).

(2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II e IV di tale decisione.

(3) Il Consiglio ha concluso che le voci relative a una persona, che è deceduta, e a un'altra persona, a cui sono state applicate misure restrittive fino al 2 aprile 2021, dovrebbero essere soppresse e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate le informazioni identificative relative a una persona.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) all'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

2) gli allegati II e IV sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

Per il Consiglio
Il president
G. DOVŽAN

([1]) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

ALLEGATO

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) all'allegato II (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:

   a) la voce 4 (relativa a TOHAMI, Generale Khaled) è soppressa;

   b) la voce 7 (riguardante AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è sostituita dalla seguente:

«7.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi alias AL-MAHMOUDI Al-Baghdadi, Ali AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI, Ali	Luogo di nascita: Alassa, Libia Cittadinanza: libica Sesso: maschile Indirizzo: Abu Dhabi, Emirati arabi uniti	Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.	21.3.2011»;

   c) la voce 15 (riguardante GHWELL, Khalifa) è soppressa;

2) all'allegato IV (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:

   a) la voce 4 (riguardante TOHAMI, General Khaled) è soppressa;

   b) la voce 7 (riguardante AL-MAHMOUDI, Baghdadi) è sostituita dalla seguente:

«7.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi alias AL-MAHMOUDI Al-Baghdadi, Ali AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI, Ali	Luogo di nascita: Alassa, Libia Cittadinanza: libica Sesso: maschile Indirizzo: Abu Dhabi, Emirati arabi uniti	Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.	21.3.2011»;

   c) la voce 20 (relativa a GHWELL, Khalifa) è soppressa.